

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 11 febbraio 2019 — Donex Shipping and Forwarding BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-104/19)

(2019/C 155/34)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Donex Shipping and Forwarding BV

Altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 ⁽¹⁾ sia invalido nei confronti di un importatore dell'Unione per violazione dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 384/96 ⁽²⁾, posto che il Consiglio, ai fini della determinazione del margine di dumping per i prodotti in questione di produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, nel raffronto ai sensi del detto paragrafo ha escluso le operazioni di esportazione di taluni tipi del prodotto.
- 2) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 sia invalido nei confronti di un importatore dell'Unione per violazione dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96, giacché le istituzioni dell'Unione, in sede di calcolo del margine di dumping per i prodotti in questione, nel raffronto del valore normale di prodotti di un produttore indiano con i prezzi all'esportazione di prodotti cinesi simili hanno rifiutato di prendere in considerazione adeguamenti relativi ai dazi all'importazione sulle materie prime e imposte indirette nel paese di riferimento India e alle differenze nella produzione (nei costi di produzione), e/o giacché durante l'inchiesta le istituzioni dell'Unione non hanno fornito (tempestivamente) ai produttori/esportatori cinesi che hanno collaborato tutte le informazioni del produttore indiano relative alla determinazione del valore normale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 29, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 febbraio 2019 — X/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

(Causa C-120/19)

(2019/C 155/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: X

Resistenti: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

Questioni pregiudiziali

- 1) a. Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/EG ⁽¹⁾ (...) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un requisito di autorizzazione, incluso nell'autorizzazione per la stazione di servizio di GPL, che stabilisce che la singola stazione di servizio di cui trattasi può essere rifornita esclusivamente con autocisterne di GPL dotate di un rivestimento anticalore, mentre detto obbligo non viene imposto direttamente a uno o più gestori di autocisterne per il trasporto di GPL.
- b. Se ai fini della risposta alla prima questione faccia differenza la circostanza che lo Stato membro ha stipulato una convenzione come il «Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagens» (Patto di sicurezza concernente il rivestimento anticalore sulle autocisterne per il trasporto di GPL) con organizzazioni di operatori del mercato del settore del GPL (tra i quali gestori di stazioni di servizio di GPL, produttori e trasportatori di gas GPL), in cui le parti si sono impegnate ad applicare il rivestimento anticalore e che di conseguenza detto Stato membro ha emesso una circolare come la «Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval» (Circolare sulle distanze di effetto per la sicurezza esterna di stazioni di servizio GPL per decisioni aventi conseguenze per gli effetti di un incidente), che definisce un'ulteriore politica di gestione dei rischi fondata sul presupposto che le stazioni di servizio di GPL siano rifornite mediante autocisterne dotate di rivestimento anticalore.
- 2) a. Allorché un giudice nazionale esamina la legittimità di un atto sanzionatorio mirante a garantire il rispetto di un requisito di autorizzazione divenuto non impugnabile e contrario al diritto dell'Unione:
 - se il diritto dell'Unione, e segnatamente la giurisprudenza della Corte in materia di autonomia procedurale nazionale, consenta che il giudice nazionale si fondi in linea di principio sulla legittimità di siffatto requisito di autorizzazione, salvo il caso di manifesta incompatibilità con un diritto superiore, tra cui il diritto dell'Unione. E, in caso affermativo, se il diritto dell'Unione ponga (ulteriori) condizioni a detta deroga,
 - o se il diritto dell'Unione comporti che, anche alla luce delle sentenze della Corte Ciola (causa C-224/97, ECLI:EU:C:1999:212) e Man Sugar (causa C-274/04, ECLI:EU:C:2006:233), il giudice nazionale debba disapplicare detto requisito di autorizzazione per violazione del diritto dell'Unione.
- b. Se al fine della risposta alla questione 2A sia rilevante se l'atto sanzionatorio configuri una sanzione riparatoria (remedy) oppure una sanzione punitiva (criminal charge).

⁽¹⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU 2008, L 260, pag. 13).

Impugnazione proposta il 22 gennaio 2019 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, cause riunite T-399/16, T-352/16 e T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid/Commissione europea

(Causa C-177/19 P)

(2019/C 155/36)

Lingue processuali: lo spagnolo e il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, S. Eisenberg e D. Klebs, agenti)